

Milano, 29 settembre 2021

Spett.le **Presidente della Regione Lombardia**
Dott. Attilio Fontana

A mezzo pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it

A mezzo mail: segreteria_presidente@regione.lombardia.it

Spett.le **Vice Presidente della Regione Lombardia**
Dott.ssa Letizia Moratti

A mezzo mail: segreteria.moratti@regione.lombardia.it

A mezzo pec: welfare@pec.regione.lombardia.it

Spett.le **Assessore alla casa e Housing sociale**
Dott. Alessandro Mattinzoli

A mezzo pec: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it;

A mezzo mail: alessandro_mattinzoli@regione.lombardia.it

Oggetto: Proposte di modifica del Regolamento Regionale n. 4/2017

La scrivente associazione ha preso visione della proposta di modifica del Regolamento Regionale n. 4/2017 approvata dalla Giunta Regionale (DGR XI/5114 del 2.8.2021) e Vi scrive anche in qualità di parte ricorrente nel giudizio che ha condotto alla ordinanza del Tribunale di Milano 27.7.2020 (e dunque in quanto parte titolata ad ottenerne l'esecuzione, anche in via coattiva).

In particolare, ci preme segnalarVi quanto segue.

1. Nella proposta viene mantenuta integralmente la disciplina dei cd. "documenti aggiuntivi" a carico dei cittadini extra UE, di cui all'art. 7 comma 1, lettera d) del Regolamento 4/2017.

Con l'ordinanza 27.7.2020 citata, il Tribunale di Milano ha ordinato alla Regione di modificare il Regolamento consentendo "*ai cittadini extra UE di presentare la domanda...alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani o UE, cioè senza la richiesta della documentazione supplementare indicata all'art. 7, comma 1, lett.d)..*". Tale ordine comporta quindi l'integrale soppressione della citata lett.d)

Vi è sicuramente noto che l'obbligo di ottemperare alle pronunce giudiziali emesse ai sensi dell'art. 28 Dlgs 150/11 (come è quella in esame) è assistito da una sanzione penale (cfr. art. 44, comma 8, d.lgs. 286/98) a conferma della rilevanza che l'ordinamento attribuisce a questo tipo di pronunce e della severità con la quale viene valutato il comportamento di chi tali pronunce ritiene di ignorare.

Riteniamo pertanto che la Giunta debba tenere in adeguata considerazione tale obbligo.

A ciò si aggiunga che è nel frattempo intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2021 che ha dichiarato incostituzionale una norma di legge della Regione Abruzzo avente **contenuto identico** a quello della citata lettera d); ignorando i principi enunciati da tale sentenza, la Giunta non solo manterrebbe in vita una disposizione in contrasto con la Carta Costituzionale così come interpretata dal giudice delle leggi, ma esporrebbe la collettività a un ulteriore sicuro contenzioso con i danni che ne deriverebbero al bilancio pubblico, alla efficienza della azione pubblica e al diritto dei cittadini di veder conclusa la procedura in un tempo ragionevole.

2. Nella proposta vengono totalmente ignorate le ulteriori disposizioni del Tribunale relative: a) all'obbligo di sopprimere il requisito della "impossidenza" per i titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario (oggi permesso di protezione speciale); b) all'obbligo di individuare, per i cittadini dei paesi terzi che dichiarino una proprietà immobiliare all'estero, criteri di valutazione della congruità dell'alloggio stesso diversi dalla mera metratura.
3. La citata sentenza 9/2021 ha inoltre escluso la conformità alla Costituzione delle norme che prevedano la valorizzazione, in sede di formazione della graduatoria, del mero periodo di residenza nella Regione, trattandosi di criterio che prescinde completamente dalla considerazione del bisogno; può invece essere considerato – secondo la Corte - il solo criterio della anzianità di presenza in graduatoria, che esprime ad un tempo la durata della residenza e la gravità del bisogno. In spregio a detta sentenza (che evidentemente esprime un principio al quale **tutte** le amministrazioni si devono attenere, anche se estranee al giudizio che ha condotto a detta sentenza), la proposta prevede, tra i criteri di formazione della graduatoria, una valorizzazione della mera durata della residenza in misura addirittura superiore a quella prevista dalla norma dichiarata incostituzionale: il che, ancora una volta, esporrebbe la Giunta a un ulteriore contenzioso con le citate conseguenze.

Vi invitiamo pertanto a intervenire sui punti di cui sopra garantendo così il rispetto della legalità e della correttezza e dell'efficienza dell'azione pubblica imposto dall'art. 97 Cost.

Mentre vi chiediamo la cortesia di rendere nota agli altri componenti della Giunta regionale i rilievi di cui sopra (che renderemo comunque pubblici), restiamo comunque a Vs disposizione per ogni opportuno chiarimento.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione

avv. Paola Fierro

